

## **DECRETO 20 dicembre 1999, n. 553**

**Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144.**

### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n.88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.639;

Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate;

Visti, in particolare, gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che disciplinano le funzioni dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe funzioni al comitato amministratore della predetta gestione separata;

Visti i decreti ministeriali in data 2 maggio 1996, numeri 281 e 282, concernenti, rispettivamente, il regolamento per il versamento dei contributi e la disciplina dell'assetto organizzativo della predetta gestione;

Visto l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 23368 del 28 dicembre 1999;

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

## **ART. 1**

### **Comitato amministratore**

1. Il Fondo costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, per l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico, ed agli incaricati della vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è gestito dal comitato amministratore di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 58, secondo le disposizioni che seguono.

## **ART.2**

### **Composizione del comitato**

1. Il comitato è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di tredici membri di cui:

- a. due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;
- b. cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo, in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura;
- c. sei eletti dagli iscritti al Fondo secondo le procedure previste dal regolamento elettorale di cui all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

2. Il presidente del comitato è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. In caso di assenza o impossibilità del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

3. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza, nei limiti finanziari complessivi annui di cui all'articolo 58, comma 6, della legge n.144 del 1999, il cui ammontare è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e di personale dell'INPS, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.

5. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

## **ART. 3**

### **Funzioni del comitato**

1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:

- a. predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
- b. adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;
- c. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;
- d. decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di contributi dovuti alla gestione, nonché in materia di ricongiunzioni e riscatti ed in materia di prestazioni relative alla maternità ed assegni per il nucleo familiare;
- e. vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 1999

*Il Ministro:* Salvi

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63